

**REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
"MADE IN NORTHERN ITALY"**

**MADE IN NORTHERN ITALY
COLLECTIVE MARK**

**ARTICOLO 1
SCOPI DEL REGOLAMENTO**

1.a. Il presente Regolamento d'uso del marchio collettivo "MADE IN NORTHERN ITALY" di seguito rappresentato:

MADE IN NORTHERN ITALY
COLLECTIVE MARK

definisce i requisiti, le prescrizioni, le modalità di adesione, i controlli e le eventuali sanzioni cui devono essere soggette le aziende aderenti alla Rete di Imprese "Made in Northern Italy – Rete di Imprese" (P.IVA: 02594540201), con sede in Mantova (MN), Viale Pascoli n. 8, dotata di soggettività giuridica e, pertanto di autonomia patrimoniale e soggettività tributaria, istituita in data 1° luglio 2019 con atto notarile Rep. n. 5589 a firma del dott. Loredana Bocchini Notaio in Porto Mantovano (MN) e registrata all'Agenzia delle Entrate in data 2 luglio 2019 (all.1: atto costitutivo della Rete di Imprese; all.2: Visura camerale rilasciata dalla CCIAA di Mantova).

1.b. La Rete di Imprese "Made in Northern Italy – Rete di Imprese" come sopra meglio individuata al punto 1.a. (e di seguito più in breve semplicemente "Rete") è titolare del predetto marchio collettivo "MADE IN NORTHERN ITALY"

MADE IN NORTHERN ITALY
COLLECTIVE MARK

(di seguito più in breve semplicemente il "Marchio") di cui assicura il rispetto, la tutela e la sorveglianza contro gli usi non conformi e non consentiti sia da parte delle aziende aderenti la Rete sia da parte di qualsiasi terzo.

1.c. L'utilizzo del Marchio da parte delle aziende aderenti, che potranno utilizzarlo sia da solo che in abbinamento al proprio, sarà garanzia del fatto che la fabbricazione dei prodotti nonché la realizzazione dei servizi di lavorazione artigianale ed industriale delle medesime avvenga esclusivamente - secondo i criteri dettati dal presente Regolamento - nelle seguenti Regioni dell'Italia settentrionale: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna (di seguito più in breve semplicemente indicate come le "Regioni").

1.d. Il Marchio sarà un veicolo per le imprese affinché i terzi (consumatori e/o altre imprese) possano percepirne i valori ad esso legati quali: l'eccellenza produttiva e l'elevata qualità dei prodotti e dei servizi di lavorazione offerti dalle imprese aderenti alla Rete, le quali dovranno realizzare la propria attività in via esclusiva nelle Regioni specificate al punto 1.c. che precede e nel rispetto assoluto dei criteri di lavorazione e fabbricazione che seguono.

ARTICOLO 2
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.a. Ai fini del presente Regolamento, si definisce il seguente glossario:

- “Prodotto”: per prodotto si devono intendere sia i prodotti finiti ma anche i semilavorati, i manufatti, i componenti e gli accessori utilizzati nel processo produttivo.
- “Materia prima”: per materia prima si intendono il materiale o le sostanze, anche di origine naturale, utilizzati nel processo produttivo.
- “Servizi di Lavorazione (artigianale o industriale)”: per servizi di lavorazione si intendono le attività con cui un’impresa utilizzando i propri fattori produttivi e la propria organizzazione aziendale (di qualsiasi dimensione) effettua una o più fasi del ciclo produttivo per la realizzazione del prodotto finale di un’altra impresa.
- “Processo/ciclo produttivo”: per processo/ciclo produttivo si intende il procedimento tecnico necessario per la realizzazione di un determinato prodotto finale destinato al mercato; consiste, quindi, in una serie sequenziale di operazioni che permettono la lavorazione e la trasformazione di più fattori di produzione (input) al fine di ottenere un prodotto finale (output).

2.b. Il presente Regolamento si applica ai prodotti/servizi appartenenti alle classi da 1 a 34 e n. 37 e 40 della Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi di Nizza – XI^a (undicesima) edizione, espressamente escluse le classi riguardanti i servizi che non comportano lavorazione artigianale e/o industriale, come sopra definiti al punto 2.a..

2.c. La produzione/erogazione dei sopra elencati prodotti/servizi deve avvenire nel rispetto del presente Regolamento d’uso.

ARTICOLO 3
CRITERI DI LAVORAZIONE E FABBRICAZIONE OBBLIGATORI
PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO

3.a. Le imprese che effettuano solo servizi di lavorazione industriale e artigianale e che, pertanto, non fabbricano prodotti propri, potranno utilizzare il Marchio solo ed esclusivamente se potranno dimostrare di effettuare l’intero processo di lavorazione all’interno di stabilimenti situati in una o più Regioni specificate al punto 1.c..

3.b. Le aziende aderenti la Rete che fabbricano prodotti propri possono esternalizzare una o più fasi del proprio ciclo/processo produttivo nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:

3.b.1 La maggior parte del processo produttivo deve comunque avvenire internamente all’impresa (criterio della prevalenza).

Per determinare la percentuale di “prevalenza” (ovvero >50%) si dovranno raffrontare i costi sostenuti per i “fattori produttivi interni” con i costi sostenuti per i “servizi di lavorazione esternalizzati” a imprese terze. Ai fini della determinazione della suddetta percentuale, si devono considerare i costi sostenuti dall’impresa nei 12 mesi antecedenti

alla presentazione della domanda di adesione; se la produzione è iniziata da meno di un anno, si dovrà considerare tale minore periodo.

Nello specifico, si dovranno considerare quali fattori produttivi interni gli acquisti di materie prime e di prodotti utilizzati nel ciclo produttivo, le prestazioni di servizi afferenti alla produzione (es. manutenzioni e utenze), il costo del personale, gli ammortamenti e il costo per godimento beni di terzi; vengono specificatamente esclusi i costi per servizi generali (es. amministratori, assicurazioni, provvigioni, consulenze, spese di rappresentanza, spese di trasporto, ecc.), gli oneri diversi di gestione, gli accantonamenti, gli oneri finanziari e gli oneri straordinari.

3.b.2 Le imprese terze a cui viene esternalizzata una o più fasi del processo produttivo dovranno comunque avere la propria sede ed operare esclusivamente nelle Regioni come sopra indicate.

3.c. Le imprese che fabbricano prodotti propri, nel rispetto dei requisiti previsti nel suddetto punto 3.b., possono utilizzare all'interno del proprio processo produttivo anche materie prime o prodotti, accessori, semilavorati, componentistica, ecc., provenienti da altre aree geografiche purché nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:

3.c.1 Se il prodotto non è assolutamente reperibile nelle Regioni in quanto ivi non fabbricato ovvero se la materia prima non è assolutamente presente in dette Regioni (es: cacao) anche temporaneamente per cause non imputabili al produttore (ad esempio per calamità naturali), l'azienda aderente potrà approvvigionarsi dei prodotti e/o materie prime necessarie al proprio ciclo produttivo anche al di fuori delle Regioni senza limite alcuno a condizione che si impegni, qualora il prodotto e/o materia prima divenga successivamente disponibile, ad approvvigionarsi in una delle predette Regione con i criteri di cui al punto successivo.

3.c.2 Se il prodotto e/o materia prima è disponibile anche in una delle Regioni indicate, l'azienda aderente può comunque rifornirsi al di fuori di detta area geografica ma il costo diretto di acquisto per tale/i prodotto/i e/o materia/e prima/e dovrà essere "non prevalente" (< 50%) rispetto al totale dei costi diretti di acquisto delle materie prime e dei prodotti utilizzati per la realizzazione del prodotto finito destinato alla commercializzazione.

Per la determinazione del costo diretto di acquisto di ogni singola materia prima e/o prodotto, si dovrà considerare il "costo medio" sostenuto dall'impresa nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di adesione, calcolato utilizzando il metodo della "media aritmetica"; se la produzione è iniziata da meno di un anno, si dovrà considerare tale minore periodo.

Si precisa che sono, pertanto, esclusi dal conteggio della percentuale di "non prevalenza" tutti gli altri costi diretti ed indiretti sostenuti per la gestione aziendale (es. servizi, ammortamenti, affitti, costo del personale, costo per imballaggi, ecc.).

Possono essere escluse, inoltre, dal calcolo le materie ausiliarie che rivestono un'importanza secondaria (es. viti e bulloni). Non dovranno essere considerati nel conteggio della percentuale neppure i costi per l'acquisto di prodotti e/o materie prime assolutamente non reperibili nelle Regioni (di cui al punto precedente 3.c.1.).

3.c.3 Per il settore agroalimentare, in alternativa al metodo di calcolo indicato al punto precedente, ai fini di determinare la “percentuale di non prevalenza” (<50%), si potrà considerare il “peso” delle diverse materie prime o prodotti utilizzati per realizzare il prodotto finito destinato alla commercializzazione; possono essere esclusi dal calcolo i prodotti naturali, le materie prime, nonché microrganismi, additivi e coadiuvanti il cui peso è irrilevante (<1%) per il calcolo della non prevalenza ed in ogni caso il peso dell’acqua.

3.d. I prodotti ceduti e/o commercializzati con il Marchio potranno comunque essere stati ideati e progettati in qualsiasi area geografica del mondo.

3.e. Le imprese che, oltre a fabbricare prodotti nelle Regioni, importano anche prodotti dall'estero per la successiva rivendita, potranno utilizzare il Marchio solo ed esclusivamente in relazione ai prodotti da esse fabbricati in dette Regioni e nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

3.h. Le imprese aderenti alla Rete che, oltre a fabbricare i propri prodotti nelle Regioni, svolgono la propria attività d’impresa anche in altre aree geografiche, potranno utilizzare il Marchio solo ed esclusivamente in relazione ai prodotti da esse fabbricati nelle Regioni e nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento; è fatto divieto assoluto di utilizzo del marchio di rete in relazione ai prodotti fabbricati in altre aree geografiche.

ARTICOLO 4 GESTIONE DEL MARCHIO

4.a. La Rete gestisce il Marchio attraverso l’Organo di Gestione (nominato ai sensi dell’art. 9 dell’atto costitutivo), il Direttore Generale e il personale tecnico incaricato.

4.b. L’Organo di Gestione è costituito da un solo membro il quale viene eletto a tempo indeterminato sino a rinuncia o a revoca, salva diversa delibera dell’Assemblea all’atto della nomina.

4.c. L’Organo di Gestione vigila sul corretto uso del Marchio e sul rispetto del presente Regolamento.

4.d. Per poter usare il Marchio, le aziende aderenti alla Rete devono accettare di poter essere sottoposte a tutti i controlli previsti dal Contratto di rete, dal Disciplinare di produzione ed a quelli eventualmente deliberati dall’Organo di Gestione.

4.e. In particolare, l’Organo di Gestione, il Direttore Generale e il personale tecnico incaricato sono autorizzati ad effettuare ispezioni nelle sedi legali e operative delle imprese, al fine verificare e controllare il corretto utilizzo del Marchio nel rispetto del

presente Regolamento al fine di accertare l'idoneità dei prodotti e servizi di lavorazione contrassegnati dal Marchio. A tal fine, ogni impresa si obbliga a consentire:

- il libero accesso, durante il normale orario di lavoro, alle sedi degli impianti di produzione, trasformazione e/o conservazione dei prodotti;*
- l'ispezione di apparecchiature e magazzini, dei documenti relativi alle lavorazioni e ai prodotti, nonché delle scritture contabili e delle fatture;*
- il prelievo di campioni delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, i quali potranno avvenire anche presso i punti di vendita;*
- a fornire, su apposita richiesta dell'Organo di Gestione, del Direttore Generale o del personale tecnico incaricato, tutti i dati relativi ai cicli produttivi, alle tecniche, alle sostanze e ai prodotti impiegati nella propria attività produttiva.*

4.f. Le aziende aderenti alla Rete sono tenute a comunicare, con tempestività e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni, all'Organo di Gestione eventuali variazioni nei propri processi produttivi tali da far perdere ai prodotti e servizi di lavorazione offerti i requisiti necessari per l'utilizzo del marchio collettivo.

ARTICOLO 5

DOMANDA DI ADESIONE AL MARCHIO

5.a. Le aziende e tutti quei soggetti che intendono usare il Marchio, se in possesso dei requisiti oggettivi richiesti dal presente Regolamento nonché dall'atto costitutivo della Rete, devono farne richiesta scritta presentando, tramite PEC, domanda all'Organo di Gestione mediante trasmissione del modulo di Domanda di adesione alla Rete, scaricabile dal sito internet della stessa.

5.b. La domanda dovrà contenere, oltre a quanto previsto dal contratto di Rete al punto 15.2) anche l'indicazione dei prodotti e/o dei servizi di lavorazione per i quali si intende richiedere l'uso del Marchio nonché il volume d'affari (fatturato al netto dell'Iva) realizzato dall'impresa nei tre anni precedenti all'iscrizione.

Nel caso di impresa neo-costituita, dovrà essere comunicato il volume d'affari presunto per l'anno in corso; mentre, se l'impresa ha iniziato la propria attività da meno di tre anni, dovrà essere comunicato il volume d'affari realizzato in tale minore periodo di attività

5.c. Per le aziende che realizzano prodotti propri, dovranno inoltre essere specificati:

- La quantità "indicativa" di prodotti che si intende commercializzare con il marchio collettivo, nell'anno di iscrizione;*
- I sistemi di confezionamento e presentazione del prodotto;*
- I luoghi, le modalità ed i momenti della commercializzazione.*
- Elenco completo dei fornitori, specificando per ognuno la tipologia di materia prima e/o di prodotto fornito all'azienda.*

- *Elenco completo di eventuali aziende terze a cui vengono esternalizzate una o più fasi del processo produttivo.*

- *Per ogni prodotto che si intende commercializzare con il Marchio, la specifica dei diversi costi di acquisto delle materie prime e dei prodotti utilizzati per la realizzazione dello stesso.*

5.d. L'azienda richiedente è comunque tenuta ad esibire l'eventuale ulteriore documentazione che l'Organo di Gestione, il Direttore Generale o il personale tecnico incaricato intendono visionare e/o acquisire.

ARTICOLO 6 VERIFICA ED ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE

6.a. L'Organo di Gestione, una volta ricevuta la domanda, valuta la completezza formale della documentazione e il rispetto di tutti i requisiti prescritti dal presente Regolamento nonché l'esattezza di quanto riportato nel modulo di adesione.

6.b. Qualora lo ritenga necessario, l'Organo di Gestione potrà avvalersi di uno o più tecnici esperti del settore produttivo dell'azienda richiedente, al fine di svolgere un monitoraggio ed una valutazione più approfondita della stessa.

6.c. L'Organo di Gestione potrà richiedere eventuali supplementi di indagine, chiarimenti e/o documentazione integrativa; la fase istruttoria dell'Organo di Gestione terminerà con la propria valutazione finale circa l'accoglibilità o meno della domanda di adesione che verrà comunicata tramite PEC all'azienda richiedente.

6.d. L'Organo di Gestione deve espletare l'intero iter valutativo e rispondere, positivamente o negativamente (o in termini interlocutori) entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

ARTICOLO 7 REGISTRO DELLE IMPRESE ADERENTI

7.a. Tutte le aziende aderenti alla Rete autorizzate all'uso del Marchio verranno registrate a norma dell'art. 15.5 dell'atto costitutivo di Rete presso il competente Registro delle Imprese.

7.b. L'elenco completo delle imprese aderenti alla Rete con l'indicazione dei prodotti e servizi di lavorazione artigianale e/o industriale per i quali sia stato autorizzato l'uso del Marchio, sarà altresì pubblicizzato in un'apposita sezione del sito della Rete www.madeinnorthernitaly.it.

7.c. Alle aziende verrà attribuito un numero di registrazione.

7.d. L'aggiornamento delle imprese aderenti e autorizzate all'uso del Marchio, sia presso il Registro delle imprese che sul sito della Rete, sarà curato dall'Organo di Gestione.

ARTICOLO 8 MODALITA' DI UTILIZZO DEL MARCHIO

8.a. I prodotti e servizi di lavorazione artigianale e/o industriale contraddistinti dal Marchio possono essere indifferentemente venduti/prestati a terzi oppure commercializzati in vendita diretta.

8.b. Il Marchio potrà essere rappresentato graficamente e riprodotto dalle imprese esclusivamente con le modalità che seguono.

8.c. Nel rispetto assoluto delle proporzioni e della grafica seguente, il Marchio potrà essere riprodotto con qualsiasi mezzo e materiale:

- sulla carta intestata, sui biglietti da visita, sulle fatture, sul sito internet o altri social network e strumenti di comunicazione nonché su qualunque altro atto o documento aziendale;*
- direttamente sui prodotti offerti ovvero su etichette, bollini, adesivi, tagliandi, cartellini o altro elemento ad essi collegati;*
- su qualsiasi altro supporto, es. adesivi, cartoncini, espositori, bandiere, flyer, book e cataloghi, imballi, eccetera.*

8.d. Il Marchio potrà essere esposto in qualsiasi sede, area ed ambiente dell'impresa nonché in occasione di fiere, convegni e altre manifestazioni e avvenimenti commerciali, comunque nel rispetto del decoro che contraddistingue il marchio stesso.

8.e. La rappresentazione grafica del Marchio è contraddistinta dalla scritta MADE IN NORTHERN ITALY e sotto il payoff con la dicitura COLLECTIVE MARK che identifica e caratterizza il marchio come "marchio collettivo".

La scelta della lingua inglese è dettata dalla proiezione verso l'estero e verso l'internazionalizzazione dei prodotti e servizi offerti dalle aziende che compongono la rete di imprese.

Le linee verdi e rosse concorrono a formare una bandiera italiana che interpreta e valorizza l'essenza della rete di imprese, ovvero il concetto della fabbricazione di prodotti e realizzazione di servizi di lavorazione nelle regioni dell'Italia settentrionale.

MADE IN NORTHERN ITALY

COLLECTIVE MARK

8.f. *COLORI, FONT E DIMENSIONI del marchio sono le seguenti:*

- *altezza minima: 5 millimetri e larghezza in proporzione*

- *font: ORIYA MN*

- *colori:*

COLORE VERDE: RGB 98, 179, 84 CMYK 65, 1, 83, 0 WEB 62b354

COLORE ROSSO: RGB 204, 35, 44 CMYK 13, 96, 84, 3 WEB cc232c

COLORE NERO: RGB 0, 0, 0 CMYK 91, 79, 62, 97 WEB 000000

ARTICOLO 9

IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI

9.a. *E' fatto obbligo alle aziende aderenti che utilizzano il Marchio di rispettare le procedure che consentono l'identificazione e la rintracciabilità per l'intera filiera di produzione fino alla distribuzione finale dei prodotti/servizi commercializzati/erogati contraddistinti dal Marchio in oggetto.*

ARTICOLO 10

PROMOZIONE DEL MARCHIO

10.a. *La promozione, diffusione, valorizzazione, pubblicizzazione e veicolazione del Marchio è demandata alla Rete, unitariamente intesa o per il tramite delle singole aziende aderenti, su incarico dell'Organo di Gestione anche attraverso il coinvolgimento di Enti ed Uffici terzi pubblici e/o privati quali ad es.: il Ministero degli Esteri con appositi uffici presso le Ambasciate, le CCIAA, le associazioni dei produttori o di categoria, eccetera.*

ARTICOLO 11

CONTROLLI E SANZIONI

11.a. *Le aziende autorizzate all'uso del Marchio sono soggette a controlli durante le fasi della loro attività, dalla produzione fino alla commercializzazione al fine di verificare il rispetto dei requisiti del presente Regolamento.*

11.b. I controlli saranno effettuati dall'Organo di Gestione e/o dal Direttore Generale e/o dal personale tecnico incaricato.

11.c. Al termine di ogni controllo verrà redatto un Rapporto contenente le evidenze rilevate che sarà positivo solo qualora l'impresa rispetti in toto le prescrizioni del presente Regolamento.

11.d. Il Rapporto potrà invece contenere richieste di azioni correttive, a cura e spese dell'azienda aderente, qualora siano state riscontrate non conformità nell'uso del Marchio, ritenute comunque sanabili.

In tal caso l'Organo di Gestione redigerà una Richiesta di Azione Correttiva da inviarsi via PEC all'impresa, la quale avrà tempo al massimo 30 giorni per adeguarsi alle richieste. In caso contrario, ovvero se l'impresa non avrà posto in essere le prescrizioni specificamente indicate per correggere l'uso non conforme del Marchio, l'Organo di Gestione provvederà ad emettere formale diffida all'uso del Marchio e potrà esercitare nei confronti dell'impresa la risoluzione del contratto di Rete ai sensi dell'art. 18 dell'atto costitutivo.

11.e. Anche qualora il Rapporto sia negativo perché durante il controllo siano state riscontrate non conformità nell'uso del Marchio reputate non sanabili con delle azioni correttive, l'Organo di Gestione provvederà ad emettere formale diffida all'uso del Marchio e potrà esercitare nei confronti dell'impresa la risoluzione del contratto di Rete ai sensi dell'art. 18 dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 12 SANZIONI

12.a. Le aziende aderenti che non rispettino le norme del presente Regolamento e le deliberazioni dell'Organo di Gestione saranno inibite all'uso del Marchio con formale diffida all'uso da comunicarsi via PEC all'azienda da parte dell'Organo di Gestione che potrà esercitare nei confronti dell'impresa la risoluzione del contratto di Rete ai sensi dell'art. 18 dell'atto costitutivo.

12.b L'Organo di Gestione delibererà in tale senso, dandone comunicazione all'impresa inadempiente entro 15 giorni dalla delibera e con possibilità di applicare una sanzione a titolo di penale pari ad euro 10.000, fatti salvi i maggiori danni causati da illecito o non corretto uso del Marchio.

ARTICOLO 13
MISCELLANEA

13.a. Per tutto ciò che non è stabilito dal presente regolamento si rinvia alla disciplina del marchio collettivo di cui all'art. 11 del D.lgs. 30 febbraio 2005, n° 30 e successive modificazioni ed al regolamento di attuazione adottato con DM 13 gennaio 2010.

13.b. Tutte le comunicazioni tra la Rete e le aziende richiedenti e/o aderenti avverrà per iscritto tramite PEC, all'indirizzo comunicato all'atto della domanda di adesione.

13.c. Il presente regolamento viene pubblicato in apposita sezione del sito della Rete di Imprese: www.madeinnorthernitaly.it.